



# **Tribunale di Novara**

## **Presidenza**

**Oggetto: Determinazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziari ed ai liquidatori di beni nelle procedure di concordato preventivo**

Prot. N. 1137/h.3

Novara, 2 ottobre 2012

Il Presidente del Tribunale di Novara di Bartolomeo Quatraro ed i giudici delegati dott.ssa Guendalina Pascale ed Elisa Tosi, preso atto dell'emanazione del D.M. n. 30 del 25/1/2012 che, a decorrere dal 27/3/2012, ha sostituito il previgente D.M. n. 570/92, prevedendo all'art. 5 specifici criteri per la liquidazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo ai commissari giudiziari (commi 1-2 e 4) ed ai liquidatori dei beni, nominati ex art. 182 l.f. (commi 3 e 4).

Rilevato in via preliminare, che l'applicazione di tali indicazioni non può in ogni caso prescindere dal riconoscimento e rispetto di alcuni principi di carattere generale quali:

- a) Nel determinare il compenso, il Tribunale deve tenere conto della "clausola generale" fissata dal 1° comma dell'art. 1 del DM n. 30 cit. per effetto della quale si deve considerare l'impegno profuso e l'opera prestata dal professionista, la complessità, importanza e durata della procedura, i risultati conseguiti e la diligenza e sollecitudine con cui il professionista ha operato;
- b) Del principio affermato nella sentenza della Cassazione n. 14581 del 16.6.2010 secondo cui l'art. 5 del DM. n. 570/1992 (previgente) attribuisce al giudice il potere discrezionale di liquidare un compenso in misura anche inferiore ai minimi risultanti dall'applicazione dei criteri fissati dal primo comma della citata norma, purchè ne indichi specificamente le ragioni;

- c) Il novellato art. 5, prevedendo che nel concordato con cessione di beni, al Commissario compete un compenso calcolato sull'attivo realizzato dalla liquidazione fa sì che, ad omologa avvenuta ed a procedura chiusa ex art. 180 l.f., possa essere liquidato al commissario solo un acconto sul compenso, mentre il saldo sarà liquidato (fatte salve le eccezioni di cui si dirà in seguito) solo dopo il decorso del termine fissato, nel piano concordatario, per l'ultimazione della liquidazione. Se è stato realizzato un attivo ante omologa, il suo importo (che rimarrà escluso dal computo dell'attivo realizzato dal liquidatore) potrà costituire "base di calcolo" per l'acconto al commissario;
- Sentiti i rappresentanti degli Ordini Professionali degli Avvocati e dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara;

Dispongono

quanto segue:

A) la liquidazione dei compensi ai commissari ed ai liquidatori dei beni (ove non affidata dal Tribunale al/la debitore/trice concordatari o assoggetto da essi/a indicato/a, che ha accettato di svolgerla senza oneri per la procedura) verrà effettuata sulla base delle seguenti indicazioni:

1. si applicheranno le medesime tariffe recentemente fissate per i curatori fallimentari, nelle quali, come noto, sono stati adottati dei correttivi volti a ridurre il gap esistente tra la misura minima e la misura massima dello scaglione;
2. in caso di nomina di più commissari ovvero più liquidatori chiamati a svolgere l'incarico collegialmente, il compenso sarà unico, e comprenderà spese ed onorario;

B) schematizzando i vari casi, si avrà:

### **CONCORDATO CON CESSIONE DEI BENI**

#### **1° ACCONTO AL COMMISSARIO:**

**ATTIVO:** importo realizzato ante omologa ovvero, in assenza di realizzo, zero

**PASSIVO:** importo del passivo da rel. ex art. 172 l.f.

TERMINE RICHIESTA LIQUIDAZIONE: non prima di 60gg dal decreto di omologa

MISURA DELL'ACCONTO: non superiore al 50% dell'importo minimo determinato in base alle tabelle vigenti per i curatori;

ULTERIORI ACCONTI: uno per ciascun anno previsto per l'esecuzione del piano concordatario.

La consistenza dell'acconto verrà determinata in base all'attivo realizzato dal liquidatore al 15.12 dell'anno di riferimento.

### SALDO

ATTIVO: 100% dell'importo dell'attivo realizzato dal liquidatore, sommato ad eventuale attivo realizzato ante omologa

PASSIVO: importo del passivo da rel. Ex art. 172 l.f.

TERMINE RICHIESTA LIQUIDAZIONE: non prima di 30gg dall'approvazione del Rendiconto del liquidatore

MISURA SALDO: importo determinato in base alle tabelle vigenti per i curatori (nelle misure minimo – medio – massimo) dedotti eventuali acconti

## C) CONCORDATO NON LIQUIDATORIO

### SALDO AL COMMISSARIO

ATTIVO: : importo dell'attivo da rel. ex art.172 l.f.

PASSIVO: importo del passivo da rel. ex art.172 l.f.

TERMINE RICHIESTA LIQUIDAZIONE: non prima di 60gg dal decreto di omologa

ENTITA' DEL COMPENSO: in base alla "clausola generale" sopra indicata.

## D) CONCORDATO NON CONCLUSO

Vi sono varie ipotesi in cui la procedura di concordato preventivo non può proseguire ovvero, seppur omologata, venga risolta o annullata.

In questi casi, la determinazione del compenso al commissario giudiziale deve sempre tener conto dell'attività prestata, della durata della procedura e dell'opera già svolta dal liquidatore, se nominato.

I criteri cui fare riferimento sono i seguenti:

### A – MANCATO DEPOSITO DEL FONDO SPESE (art. 163 l.f.)

L'entità del compenso al commissario verrà stabilita dal Tribunale sulla base del passivo risultante dalla domanda (misura minima), ma tenendo conto del periodo di durata della procedura (di norma, meno di 1 mese)

## **B – FALLIMENTO ex art. 173 l.f.**

ATTIVO: solo quello realizzato ante provvedimento ex art. 173 l.f. ovvero zero

PASSIVO: importo del passivo accertato ai fini del ricorso ex art. 173 l.f.

TERMINE RICHIESTA LIQUIDAZIONE: non prima di 60gg dal provvedimento ex art. 173 l.f.

MISURA DEL COMPENSO: importo minimo determinato in base alle tabelle vigenti, rapportato ai mesi di durata della procedura. Nel caso in cui il commissario venga nominato curatore del dichiarando fallimento, si applica al compenso come sopra determinato una riduzione del 50% ;

## **C- MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORANZA O MANCATA OMOLOGA**

Si deve, nei casi di cui sopra, tener conto della maggiore attività svolta dal Commissario che ha compiuto quasi interamente il suo incarico giungendo, tra l'altro, alla redazione della Relazione ex art. 172 l.f. ed all'adunanza,

ATTIVO: solo quello realizzato ante provvedimento ex artt. 179 o 180 l.f., ovvero, in assenza di realizza, pari a zero

PASSIVO: importo del passivo da relazione ex art. 172 l.f.

TERMINE RICHIESTA LIQUIDAZIONE: non prima di 60gg dal provvedimento ex artt. 179 o 180 l.f.

MISURA DEL COMPENSO: importo medio determinato in base alle tabelle vigenti rapportato ai mesi di durata della procedura. Nel caso in cui il commissario venga nominato curatore del successivo fallimento, riduzione del compenso al 50% ;

## **D- RISOLUZIONE O ANNULLAMENTO del Concordato preventivo**

In questa ipotesi è necessario considerare che le circostanze di cui all'art. 186 l.f. vengono a configurarsi post omologa e pertanto in un momento successivo alla nomina del liquidatore dei beni.

La misura del compenso al commissario dovrà pertanto essere determinata, tenuto conto sia della durata dell'incarico sia dei risultati conseguiti dal liquidatore.

ATTIVO COMMISSARIO: importo realizzato ante omologa, maggiorato da quanto realizzato dal liquidatore

PASSIVO COMMISSARIO: totale passivo nella relazione ex art. 172 l.f.

MISURA DEL COMPENSO: importo medio determinato in base alle tabelle vigenti per i curatori, dedotti acconti. Nel caso in cui il commissario venga nominato curatore del successivo fallimento, riduzione del compenso al 50%

ATTIVO LIQUIDATORE: realizzato dal liquidatore post omologa

PASSIVO LIQUIDATORE: totale del passivo accertato da elenco dei creditori (v. modalità di liquidazione indicate nel decreto di omologazione)

MISURA DEL COMPENSO: importo medio determinato in base alle tabelle vigenti per i curatori rapportato ai mesi di durata della procedura. Nel caso in cui il liquidatore venga nominato curatore del successivo fallimento, riduzione del compenso al 50%

\_\_\_\_\_ & & & \_\_\_\_\_

**COMPENSO AL/AI LIQUIDATORE/I DEI BENI ex art. 182 l.f.**

ATTIVO: 100% dell'attivo realizzato dal/i liquidatore/i

PASSIVO: totale del passivo accertato da elenco dei creditori

TERMINE RICHIESTA LIQUIDAZIONE: non prima di 30gg dall'approvazione del Rendiconto del liquidatore

MISURA SALDO: importo determinato in base alle tabelle vigenti per i curatori (nelle misure minimo – medio – massimo) dedotti acconti

ACCONTI: uno per ciascun anno previsto per l'esecuzione del piano concordatario. La consistenza dell'acconto verrà determinata in base all'attivo realizzato dal liquidatore al 15.12 dell'anno di riferimento.

\_\_\_\_\_ & & & \_\_\_\_\_

A mente dell'art. 8 del DM n. 30/2012 i criteri di liquidazione sopra indicati si applicano a tutti i compensi da liquidarsi successivamente all'entrata in vigore del decreto (vale a dire dal 27 marzo 2012), compresi quelli concernenti procedure concorsuali ancora pendenti a tale data.

Dispone

Altresì che copia della presente missiva sia trasmessa:

- a tutti i curatori, commissari giudiziali e liquidatori dei beni

- all'Ordine dei Dottori Commercialisti e all'ordine degli Avvocati di Novara

Nonché affissa nella bacheca della Cancelleria fallimentare e pubblicata sul sito web del Tribunale di Novara all'indirizzo: [www.tribunale.novara.it](http://www.tribunale.novara.it)

Il Presidente del Tribunale

dott. Bartolomeo Quatraro

